



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 14 del Reg. Data 17/01/2025	OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
---	--

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 10:00 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario

dott.ssa Lonigro Antonietta , in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 15 Maggio 2024, acquisito al protocollo dell'Ente n. 9696/2024, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Martino Margherita, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

☐ **Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale che necessita di regolamentazione secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010.

DATO ATTO che l'attivazione del sistema di videosorveglianza, per l'Amministrazione Comunale avrà le seguenti finalità istituzionali:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici prevenendo, nei loro confronti, eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) controllare determinate aree soggette eventualmente a gettito di rifiuti non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- d) monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- e) tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- f) acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- g) garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente,

RILEVATO che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale gestito dalla Polizia Locale del Comune di Itri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

DATO ATTO che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) le immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale che si compone di ventisei articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 08/04/2010;

VISTE le linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 08 aprile 2010;

VISTA la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del consiglio;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO Lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice Civile;

VISTO che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n°267/2000;;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il prescritto parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,

composto da **ventisette** articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE la trasmissione della presente delibera all'Autorità Garante della Privacy;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Itri, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi.



COMUNE DI ITRI

Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario in data

Sommario

TITOLO I	–	<u>Disposizioni Generali</u>	2
Art. 1	–	Oggetto e normativa di riferimento	2
Art. 2	–	Principi generali	3
Art. 3	–	Soggetti e definizioni	5
Art. 4	–	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	6
Art. 5	–	Informativa	7
Art. 6	–	Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza	7
TITOLO II	–	<u>Sistemi di videosorveglianza</u>	8
Art. 7	–	Architettura dei sistemi di videosorveglianza	8
Art. 8	–	Modalità di raccolta dei dati	8
Art. 9	–	Trattamento e conservazione dei dati	9
Art. 10	–	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	9
Art. 11	–	Sicurezza dei dati	10
TITOLO III	–	<u>Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni</u>	10
Art. 12	–	Diritti dell'interessato	10
Art. 13	–	Accesso alle registrazioni	11
TITOLO IV	–	<u>Sistemi di videosorveglianza ambientale tramite “Fototrappole”</u>	12
Art. 14	–	Oggetto e norme di riferimento	12
Art. 15	–	Definizioni	12
Art. 16	–	Titolare	13
Art. 17	–	Responsabili	13
Art. 18	–	Sicurezza dei dati	13
Art. 19	–	Misure di sicurezza	14
Art. 20	–	Aree di intervento	14
Art. 21	–	Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia	14
Art. 22	–	Informativa	14
Art. 23	–	Diritti dell'interessato	15
Art. 24	–	Provvedimenti attuativi	15

TITOLO V	-	<u>Disposizioni finali</u>	15
Art. 25	-	Tutela amministrativa e giurisdizionale	15
Art. 26	-	Disciplinari operativi	15
Art. 27	-	Disposizioni finali e transitorie	16

ALLEGATI

<i>Allegato 1</i>	-	MODELLO DI RICHIESTA DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
<i>Allegato 2</i>	-	MODELLO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI PRIVATI
<i>Allegato 3</i>	-	MODELLO DI RICHIESTA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SINISTRI STRADALI
<i>Allegato 4</i>	-	REGISTRO RICHIESTE OPERATORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
<i>Allegato 5</i>	-	MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE
<i>Allegato 6</i>	-	REGISTRO MALFUNZIONAMENTI ED ANOMALIE
<i>Allegato C</i>	-	INFORMATIVA

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale (da ora anche solo “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Itri (da ora anche solo “Comune”), stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento, anche ai sensi della Legge 3 Dicembre 2021, N. 205.
3. Il sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza pubblica è composto dal complesso di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi e ogni altro tipo di tecnologia collegata o comunque connessa ad un centro di controllo, finalizzati alla vigilanza da remoto, ossia a distanza, mediante riprese video. Il sistema può altresì essere integrato, ma non necessariamente connesso, con bodycam, dashcam, telecamere ricollocabili (anche tipo “fototrappola”) e Unmanned Aircraft System (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, c.d. “droni”, in seguito solo “UAS”).
4. Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza rileva sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.
5. Con il regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dal Comune nell’ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza è adottato nel rispetto dei principi e con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
 - a) Regolamento UE 2016/679, del 27 Aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - b) Decreto legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - c) Decreto legislativo 10 Agosto 2018, N. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - d) Direttiva UE 2016/680, del 27 Aprile 2016, “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- e) Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - f) Legge 3 Dicembre 2021, N. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
 - g) Linee guida n.3/2019 del 29 gennaio 2020 emesse dal Comitato europeo per la protezione dei dati;
 - h) Regolamento comunale per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali e successiva approvazione delle disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali. (Reg.UE 2016/679).
7. Il regolamento in particolare, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, stabilisce le norme di dettaglio finalizzate all'attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, dei principi, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.
8. Possono essere sottoscritti protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 2 – Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
- a) responsabilizzazione (accountability)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - b) protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando sistemi che sin dall'inizio dell'attività limitino possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);

- c) protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).
2. La videosorveglianza è principalmente finalizzata alla tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto legge 20 Febbraio 2017, N. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, N. 48 come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.
3. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti nella gestione di sistemi di videosorveglianza comunale:
- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Art. 3 – Soggetti e definizioni

1. Dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
2. L’interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
3. Trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Itri a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali.
5. Designati al trattamento sono le persone fisiche, legate da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il Titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente Regolamento. Possono essere designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono le garanzie previste dalle predette norme di cui all’art. 1. Salvo diversa indicazione, designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - a) il Comandante e/o Responsabile della Polizia Locale per le telecamere collegate o comunque connesse alla centrale operativa, nonché le bodycam, dashcam, telecamere ricollocabili (anche tipo “fototrappola”) e UAS (c.d. droni);
 - b) gli altri Dirigenti dei Settori/Unità di Staff e/o di Progetto competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o, comunque non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.
6. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.
7. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell’impianto e al trattamento dei dati nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.
8. Gli autorizzati al trattamento dei dati e alla gestione degli impianti sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai designati al trattamento.
9. L’amministratore o gli amministratori dei sistemi sono figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione. L’amministratore o gli amministratori dei sistemi sono designati dal titolare del trattamento. In particolare, per le telecamere collegate o comunque connesse alla Centrale Operativa, nonché le bodycam, dashcam, le

telecamere ricollocabili (anche tipo “fototrappola”), gli UAS, sono designati quali amministratori di sistema gli operatori di Polizia Locale.

10. Con l’atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza.
11. Il Responsabile del trattamento (la cui individuazione, nomina e disciplina è contenuta all’articolo 28 del Regolamento europeo 2016/679 e, laddove applicabile, nell’articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), è la persona fisica e giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l’accesso ai dati per l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all’Amministrazione comunale, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
12. In ogni caso, la nomina di soggetti esterni all’Amministrazione comunale deve avvenire secondo le vigenti disposizioni organizzative per l’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Itri.
13. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui all’articolo 6 del presente regolamento, poiché le finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli Enti coinvolti, il Comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento UE 2016/679, nonché articolo 17 della Direttiva 2016/680.
14. Il titolare del trattamento è tenuto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati, a norma dell’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 28 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, esterno all’Amministrazione comunale, deve avvenire secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Itri.
15. Per le ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e, laddove applicabile, nell’articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

Art. 4 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. A norma dell’articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell’articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
3. L’insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza, può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.

4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.
5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Itri.

Art. 5 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovino in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante apposita segnaletica che costituisce informativa di primo livello, o ridotta, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. La segnaletica di cui al comma precedente è realizzata conformemente alla normativa vigente.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.
4. Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti è disponibile l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.

Art. 6 – Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione ed uso di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune.
2. In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è anche finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia locale, come disciplinata dalla Legge 7 Marzo 1986, N. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015, N. 6.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è principalmente effettuato ai fini di:
 - a) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - b) tutela degli operatori e del patrimonio comunale;
 - c) protezione civile;
 - d) tutela della sicurezza stradale;
 - e) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - f) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - g) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla Legge);
4. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per l'accertamento differito e la notificazione di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi espressamente consentiti dallo stesso

Codice della Strada. È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.

5. L'impiego del sistema di videosorveglianza per finalità di tutela della sicurezza pubblica e protezione civile, e di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con accesso anche sistematico da parte delle forze di Polizia dello Stato e/o da parte di altre Polizie Locali, dovrà essere disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

TITOLO II – Sistemi di videosorveglianza

Art. 7 – Architettura dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza prevedono il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere, anche munite di algoritmi di analisi video, di metadatazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di “lettura targhe” interfacciati con “black-list” o altre banche dati.
2. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia Locale, può essere integrato, ma non necessariamente connesso, con: bodycam, dashcam, UAS, telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
 - a) Body Cam, Dash Cam – Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento è correlato all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria. Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite con apposito disciplinare operativo da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specifiche dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
 - b) Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) – Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di droni utilizzabili quali sistemi di videoripresa per specifiche esigenze di controllo delle emergenze e monitoraggio del territorio, rilevazione di abusi edilizi, urbanistici ed illeciti ambientali, rilievo di sinistri stradali, supporto in attività di ricerca e soccorso di persone.
 - c) Telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”) – Tale tipologia è disciplinata nel presente regolamento all'interno del CAPITOLO IV–Sistemi di videosorveglianza ambientale tramite “Fototrappole”, dall'art. 14 all'art. 24.
3. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili all'accertamento di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi di analisi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. L'utilizzo del brandeggio (movimento di rotazione di bracci mobili di strumenti o apparecchiature) e dello zoom da parte del Designato e degli autorizzati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 6 del presente Regolamento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 9. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con esse;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere collegate alla centrale operativa, per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, che può essere esteso tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati. Termini specifici di conservazione dei dati in relazione alle singole finalità sono eventualmente individuati dalla Legge attraverso il disciplinare-programma e specificamente esaminati nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 4;
 - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo o comunque non gestite da operatori di Polizia locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Art. 10 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, la centrale di registrazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza cittadina, collegate o comunque connesse alla centrale operativa della Polizia Locale, è ubicata presso la sede della Polizia locale, in specifico locale tecnico, il cui accesso è riservato al personale abilitato mediante sistema di identificazione a

radiofrequenza individuale. I flussi video delle telecamere di campo sono trasmessi in via prioritaria mediante rete in fibra ottica dedicata; residualmente in modalità wireless, in modalità crittografata. I dati raccolti sono inviati a server destinati esclusivamente alla videosorveglianza. Mediante quest'ultimi, le immagini sono rinviate alle postazioni di controllo. I flussi video sono registrati su Network Attached Storage dedicato unicamente alla videosorveglianza. L'infrastruttura logica di rete locale non è in condivisione con altre infrastrutture di rete comunale.

3. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché alle società incaricate alla manutenzione degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento, alla pulizia dei locali e per occasionali motivi istituzionali. L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.
4. L'accesso alle centrali di registrazione e alle postazioni di controllo è regolato dal disciplinare-programma di cui all'articolo 15 e dai disciplinari operativi di cui all'articolo 16.
5. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
6. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
9. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relative all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.

TITOLO III – Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
 4. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali.

Art. 13 – Accesso alle registrazioni

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati entro 72 ore dall'evento.
3. Il diritto di accesso, di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241, non può essere esercitato per acquisire le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza. È fatto salvo, nel rispetto delle vigenti normative speciali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi derivanti dalla visione delle immagini da parte degli organi di polizia.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9 per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro sei mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.
10. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO IV–Sistemi di videosorveglianza ambientale tramite “Fototrappole”

Articolo 14 - Oggetto e norme di riferimento

Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite fototrappole e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti. Detto Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione di foto-trappole nel territorio del Comune di Itri, gestiti ed impiegati dagli uffici competenti del Comune di Itri si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente atto, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento e del codice si intende:

- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010” del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici.
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le fototrappole;
- d) per “titolare”, il Comune di Itri, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal

- titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

Articolo 16 – Obiettivi dell’intervento

Il Comune di Itri, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzazione di fototrappole che verranno collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio al fine di:

- a) contrastare, scoraggiare e prevenire l’increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale, proteggere l’incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, proteggere l’ordine e sicurezza pubblica, prevenire, accertare o reprimere reati, proteggere la proprietà;
- b) l’impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette;
- c) le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al precedente punto a) del presente articolo;
- d) le fototrappole sono progettate per l’uso all’aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell’uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate;
- e) l’utilizzo del sistema delle foto-trappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni nel rispetto dei principi di:
 - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza mediante fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate di volta in volta dalla Giunta Comunale e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. foto-trappola, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze. I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore e dai Regolamenti Comunali.

Le immagini video e fotografiche scattate dalla foto-trappola sono trasferite:

- sul portale informatico di un’azienda esterna che monitorerà la situazione e invierà le immagini giudicate “rilevanti” agli uffici comunali competenti;
- su un server a disposizione degli uffici competenti.

Articolo 17 – Titolare

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è, ai sensi dell’art. 4 del reg. Europeo n. 679/2016, il Comune di Itri con sede in piazza Umberto I°. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Articolo 18 – Responsabile

Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati potrà essere una società esterna appositamente incaricata o personale comunale. In entrambi i casi la nomina sarà effettuata dal Sindaco con apposito decreto. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e

dalle disposizioni del presente regolamento. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Articolo 19 – Misure di sicurezza

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai responsabili dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della fototrappole. Al personale comunale incaricato del predetto trattamento saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuadere il furto;
- in caso di furto della fototrappola, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD;
- i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;
- la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale;

Articolo 20 – Aree di intervento

Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto delle zone del territorio comunale individuate dagli organi comunali competenti ed identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la c.d. "fototrappola", in base alle singole esigenze allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica.

Articolo 21 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema delle foto-trappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

Articolo 22 – Informativa

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, apposti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali. "Comune di Itri – Area soggetta a monitoraggio con Foto- trappola (o videosorvegliata). La registrazione è effettuata dal Comune di Itri per fini di prevenzione e sicurezza.

Articolo 23 – Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.

Articolo 24 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Disciplinare, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente disciplinare.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 25 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall’articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE e dall’articolo 37 e seguenti del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 3.

Art. 26 – Disciplinari operativi

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente regolamento, di quanto specificato nel disciplinare- programma di cui all’articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l’istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l’impiego dei sistemi di videosorveglianza.
2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:
 - a) l’attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all’impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;
 - b) l’attività svolta dal personale del nucleo informatico e tecnologico della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, bodycam, dashcam e UAS, nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;
 - c) l’impiego di sistemi di videosorveglianza e video-ripresa di cui all’articolo 7, comma 2, del presente regolamento;
 - d) le procedure di accesso alle registrazioni di cui all’articolo 13, del presente regolamento.
3. Gli altri Dirigenti dei Settori/Unità di Staff e/o di Progetto competenti, così come definiti dall’art. 3 del presente regolamento, possono procedere all’emissione di propri disciplinari operativi secondo le indicazioni esposte nei commi precedenti.

Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione di Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.
3. Rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 Maggio 1970, N. 300, recante "Statuto dei lavoratori" e gli accordi sindacali con le Rappresentanze sindacali in materia.

Allegato 1

MODELLO DI RICHIESTA DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Da redigere su carta intestata dell'ufficio di P.G. richiedente

AL COMANDO DELLA
POLIZIA LOCALE DI ITRI

Oggetto: richiesta accesso ed estrapolazione copia dati sistema videosorveglianza.

Il sottoscritto/a			Nato/a il		
in qualità di					
appartenente al Comando					
In relazione alle indagini di cui al reato					
☐ di iniziativa ☐ su delega nell'ambito del procedimento penale					
CHIEDE ☐ copia, su supporto informatico dei dati relativi ai flussi video delle sottoelencate telecamere del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Itri:					
Nr. telecamera	dalle ore	del	alle ore	del	
☐ copia, su supporto informatico dei tracciati in forma testuale delle targhe dei veicoli in transito rilevati dalle telecamere OCR:					

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nr. telecamera	dalle ore	del	alle ore	del

Data,_____

Firma_____

Parte riservata all'ufficio			
Prot. nr.	del	Registrata al nr.	

MODELLO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

AL COMANDO DELLA
POLIZIA LOCALE DI ITRI

Oggetto: richiesta conservazione dati sistema videosorveglianza.

Il sottoscritto/a		Nato/a il	
e residente a			
Nr. Tel.			
essendo stato vittima del reato di			
Accaduto in data _____ alle ore			
In località			
CHIEDE			
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del regolamento comunale per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza che vengano conservati i dati rilevati dal sistema di videosorveglianza comunale utili alla ricostruzione dei fatti, per essere messi a disposizione dell'autorità di Polizia Giudiziaria procedente. A tal fine dichiara che provvederà a sporgere formale denuncia presso _____ _____			
Data, _____		Firma _____	

MODELLO DI RICHIESTA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE PER SINISTRI STRADALI

AL COMANDO DELLA
POLIZIA LOCALE DI ITRI

Oggetto: richiesta dati sistema videosorveglianza per ricostruzione sinistro stradale.

Il sottoscritto/a

Nato/a il

e residente a

Telefono

essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con il proprio veicolo targato

Accaduto in data _____ alle ore _____

In località (indicare precisamente il luogo del sinistro al fine di consentire l'agevole ricerca delle informazioni)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del regolamento comunale per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza copia, su supporto informatico dei dati relativi ai flussi video delle sottoelencate telecamere del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Itri

[illegible]

A tal fine dichiara di aver presentato, in data _____ denuncia di sinistro presso la compagnia

Contestualmente alla richiesta, ha provveduto al versamento della somma di € _____ quale diritti di ricerca delle immagini. All'atto della consegna del supporto informatico, provvederà al versamento della somma relativa alle spese di riproduzione del supporto informatico che verranno successivamente quantificate.

Data, _____

Firma _____

REGISTRO RICHIESTE OPERATORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

[illegible]

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE

Il Responsabile del sistema di videosorveglianza autorizza il sig.

Cognome e nome		Nato a il	
-------------------	--	-----------	--

nella qualità di

_____ad eseguire
interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati dalla visione delle immagini.

ITRI, _____

IL RESPONSABILE DELLA P.L.

Si dà atto che le operazioni tecniche consistite in

_____sono iniziate alle ore _____del
_____e terminate alle ore _____alla presenza di
_____, incaricato all'uso del sistema.

La persona intervenuta

L'incaricato

REGISTRO MALFUNZIONAMENTI ED ANOMALIE

[illegible]

COMUNE DI ITRI
Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato C – Informativa;

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
2. A tal fine l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali.
3. L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

Fac-Simile cartello informativo



In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.



COMUNE DI ITRI LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **14** Data Delibera **17/01/2025**

OGGETTO

DELIBERA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 17/01/2025 IL RESPONSABILE SERVIZIO F.to D'ALESSANDRO ALBERTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Antonietta Lonigro

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 17/01/2025

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMANI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 17/01/2025

Il Responsabile Servizio

F.To Alberto D'Alessandro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino